

Relazione tecnica (riferimento delibera 66/01)

PRESUPPOSTI PER LA MODIFICA DELLE MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO E VERIFICA DELLA QUALIFICA DI CLIENTE IDONEO

1. Premessa

L'articolo 4, comma 5, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 giugno 1999, n.91/99 (di seguito: deliberazione n. 91/99) articolo 4, comma 5, prevede che i soggetti riconosciuti come clienti idonei facciano pervenire all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, "*... una dichiarazione rilasciata dai gestori delle reti da cui risulti, per ciascun punto di connessione, il quantitativo di energia elettrica prelevata dalla rete o immessa nella rete [...] nell'anno solare precedente*". Nel caso in cui nel sito di consumo si effettui anche un'attività di produzione di energia elettrica, entro la stessa data è richiesto anche l'invio di una "*...copia certificata conforme all'originale della dichiarazione dell'Ufficio tecnico di Finanza riguardante l'energia [...] autoprodotta*".

Ad oggi hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica, ed il conseguente inserimento nell'elenco dei clienti idonei, oltre un migliaio di soggetti, corrispondenti a circa 7.000 siti di consumo, all'interno dei quali in circa 250 casi si svolge attività di autoproduzione. In questa situazione l'adempimento della previsione in oggetto comporta annualmente per gli operatori:

- a) l'invio da parte dei soggetti idonei ai gestori delle reti di oltre mille lettere di richiesta del rilascio delle dichiarazioni di consumo;
- b) l'invio da parte dei gestori delle reti ai consumatori di circa 7.000 dichiarazioni di consumo;
- c) l'invio da parte dei soggetti idonei all'Autorità di circa 7.000 dichiarazioni di consumo (su supporto cartaceo ovviamente), insieme a circa 250 copie conformi delle dichiarazioni Ufficio tecnico di Finanza di autoproduzione;
- d) l'elaborazione, da parte dell'Autorità, di tale documentazione ai fini di controllo e aggiornamento della base dati riguardante i clienti idonei.

2. Finalità dell'intervento

Appare opportuno ridefinire le modalità di riconoscimento e verifica della qualifica attualmente in vigore allo scopo di alleggerire il carico di lavoro di tipo amministrativo in capo a consumatori, gestori di rete e Autorità.

A tale scopo, l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 5, della deliberazione n.91/99 potrebbe essere modificato nel senso di:

- a) trasferire dal soggetto idoneo al gestore di rete l'obbligo di comunicazione annuale dell'energia prelevata o immessa in rete nell'anno solare precedente;
- b) prevedere che l'invio di tali dati avvenga anche su supporto informatico al fine di facilitarne l'elaborazione da parte dell'Autorità;

- c) sostituire l'invio delle dichiarazioni Ufficio tecnico di Finanza con una autocertificazione dell'energia autoprodotta e autoconsumata in sito, anche questa completata con i dati su supporto informatico.

3. Dispositivo

L'intervento normativo delineato nel paragrafo precedente richiede di modificare il contenuto dell'articolo 4 della deliberazione n. 91/99 nel modo seguente:

- a) nel comma 5 le parole *“e successivamente entro il 31 marzo di ogni anno”* sarebbero eliminate;
- b) verrebbe aggiunto un sesto comma declinato nel modo seguente: *“Entro il 31 marzo di ogni anno tutti i gestori di rete ai quali è connesso almeno un sito di consumo inserito nell'elenco dei clienti idonei al 31 dicembre dell'anno precedente invia all'Autorità, secondo le modalità definite in allegato A, i dati relativi ai prelievi dalla rete e alle immissioni in rete effettuate da ogni sito. Entro la stessa data i soggetti idonei che abbiano effettuato attività di produzione all'interno dei siti di consumo sono tenuti ad inviare all'Autorità una autocertificazione secondo le modalità definite in allegato B”*

Nel caso di mancato adempimento del suddetto obbligo da parte dei gestori di rete verrebbero comminate le sanzioni previste dalla legge n.481/95, all'art. 20, comma 2, lettera c). Per i soggetti idonei che svolgono attività di produzione in sito il mancato adempimento comporterà la decadenza della qualifica.

4. Impatto dell'intervento

L'adeguamento normativo in esame appare vantaggioso per tutti i soggetti coinvolti:

- a) *per il consumatore*, perché riduce gli obblighi amministrativi alle sole previsioni relative al riconoscimento iniziale e alle eventuali comunicazioni da inviare nel caso di cambiamenti nelle caratteristiche del soggetto;
- b) *per il gestore di rete*, al quale è richiesto l'invio non di una dichiarazione ad ogni soggetto, ma di una unica dichiarazione all'Autorità (anche se per il gestore di rete il contenuto informativo della documentazione da predisporre non cambia);
- c) *per l'Autorità*, perché si riducono (da 7000 a poche decine) la corrispondenza ricevuta e si annullano i tempi di elaborazione dei dati.

Un limite delle nuove modalità introdotte consiste nella pratica impossibilità del cliente idoneo di effettuare controlli dei dati prima del loro invio all'Autorità da parte del gestore della rete. Questo limite potrebbe essere superato prevedendo che l'Autorità proceda sempre a una indagine presso il soggetto per la verifica dei dati ricevuti dal gestore di rete in tutti i casi in cui si registrino variazioni abnormi nei volumi consumati rispetto all'anno precedente e, in particolare, flessioni al di sotto delle vigenti soglie di idoneità.

Va rilevato che la modifica delle modalità di riconoscimento qui proposta adatta in via anticipata la regolazione ai provvedimenti, approvati dal Parlamento, volti a ridurre ulteriormente le soglie di idoneità per il mercato elettrico. Con il progressivo ampliarsi della liberalizzazione, si ritiene che questi provvedimenti possano provocare un forte

aumento dei soggetti idonei che renderà di fatto impraticabili le metodologie di riconoscimento previste dalla deliberazione n. 91/99.

Appare dunque opportuno un rafforzamento del ruolo di raccordo informativo fra consumatori idonei e Autorità svolto dalle imprese distributrici. Queste potrebbero essere incaricate del compito di inoltrare all'Autorità le richieste di riconoscimento iniziale dell'idoneità, non solo della loro conferma negli anni seguenti.

In tale ipotesi, le imprese distributrici verrebbero investite dei compiti di raccolta e invio congiunto, a scadenza prefissata (trimestrali o quadrimestrale), delle domande individuali. Ciò consentirebbe di evitare l'afflusso intermittente di un elevato ammontare di richieste individuali presso l'Autorità.

Le stesse imprese assumerebbero pertanto l'obbligo di assicurare il servizio pubblico di riconoscimento dei partecipanti al mercato e di raccolta presso tali operatori dei flussi informativi indispensabili per lo svolgimento delle funzioni di verifica e controllo.

Modalità di raccolta dati del tutto simili a quelle sopra delineate sono già state applicate, con successo, agli acquirenti grossisti (una trentina nell'anno 2000) con riferimento agli obblighi di comunicazione all'Autorità dei quantitativi di energia elettrica forniti a clienti idonei finali nel corso del duemila.